

sero votare, e non si fissava alcun termine di ore.

Invece, stabilendo l'ora, potrà avvenire che non voteranno tutti quelli che sono stati segnati nella nota, specialmente se sono in molti. Questa è una restrizione al concetto espresso ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio. (*Interruzione del presidente del Consiglio*).

Sì, è mio modesto avviso che la modificazione concordata costituisca nelle conseguenze una restrizione al concetto espresso da lei, ieri, onorevole presidente, in questa aula...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È una restrizione per chi vuol fare imbrogli. (*ilarità — Approvazioni*).

GARGIULO. Tutti vogliamo evitare gli imbrogli. Ma non dev'essere consentito, con questa scusa, di limitare il diritto del voto! Supponiamo che accadano incidenti, che vi siano proteste, che si sollevino questioni; occorrerà del tempo per risolverle, e gli elettori che saranno stati diligenti, che saranno venuti prima delle quattro benchè segnati nella nota, non potranno votare. E ciò senza dire che potrebbe ricorrersi a parecchi mezzi di ostruzionismo per fare in modo che scorra l'ora assegnata ed i presenti restino senza votare.

Bisogna dunque assicurare il diritto di votare a coloro i quali non hanno nulla di comune con quegli elettori, cui si è alluso, e che per avventura si presentino all'ultima ora per pescare nel torbido. Questo diritto era assicurato nella dizione con cui era formulato l'articolo ieri, mentre oggi non lo è. Perciò fo voti che la Camera approvi la proposta dell'onorevole Lucifero.

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Trovo giusta la disposizione che ora la Commissione ed il Governo propongono per stabilire un'ora fissa in cui deve chiudersi la votazione. Questo è il modo per evitare brogli.

Però ammessa questa norma fissa, credo inutile l'elenco che si fa alle 16, perchè potrà produrre inconvenienti, potrà dar luogo ad una colluttazione fra quelli che sono stati segnati nell'elenco, che vedono arrivare le 17 e temono di non poter votare.

Quando invece c'è una norma fissa la quale stabilisca che gli elettori non possono votare che dalle ore 8 del mattino alle ore 17, per quale ragione fare l'elenco? L'elenco occorreva quando si ammetteva che tutti quelli che vi erano segnati, qua-

lunque fosse l'ora, potessero votare; ma una volta che alle 17 non possono più votare, è inutile alle 16 fare l'elenco; basta dire che tutti quelli che arriveranno prima delle 17 voteranno e che quelli che arriveranno dopo non voteranno più.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo necessario mantenere la regola generale stabilita nella prima parte di questo articolo, cioè che la votazione si fa fino alle 16, ora in cui normalmente si chiude, se non ci sono altri elettori presenti allo scopo di votare. Questa è la regola, e si deve chiudere alle 16 per avere la certezza di finire le operazioni alle 23.

Però c'è una tolleranza. Se vi sono presenti alcuni elettori, si dà loro ancora il margine di un'ora intera, ma, trascorsa quest'ora, è assolutamente necessario chiudere. Infatti, i peggiori brogli sono quelli che si commettono all'ultim'ora: si sequestra un gran numero di elettori, si tengono nella sezione fino all'ultimo momento, probabilmente per negoziarli a condizioni più vantaggiose, fino a sapere il risultato di altre sezioni e determinare così il prezzo di questi elettori. Ora noi dobbiamo eliminare un così grave pericolo di corruzione, fissando l'ora della chiusura della votazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 67 con l'emendamento concordato tra Governo e Commissione, e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 70.

« Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore ventitrè, chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste, che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 63, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

« Le urne ed il piego insieme col verbale e con le carte annesse vengono subito re-